

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2013.

Gli interventi del Sindaco e dei consiglieri sono registrati e riportati nella trascrizione integrale da considerarsi parte integrante della presente deliberazione e depositati agli atti dell'ufficio.

Sindaco: abbiamo ritenuto di mantenere inalterate le aliquote già deliberate lo scorso anno.

Cons. Forni: non sono d'accordo su questa delibera perché è un gettito sospeso dal Capo del governo, poi c'è una valutazione di carattere etico perché dal 1970, cioè con l'avvento delle regioni in talia, così come per il bollo auto, anche se questa è ferma e chiusa in un garage si paga lo stesso, quindi l'I.M.U. è anticostituzionale. Soprattutto per ciò che riguarda la prima casa. Trovo assurdo che sia inserita questa voce in bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta l'Imposta Municipale Propria - IMU (art.13 D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011);

VISTO il Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 04.05.2012;

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 04.05.2012 con la quale venivano approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012: "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) Aliquota base 0,76%, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) Aliquota abitazione principale 0,4%, aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, riduzione fino allo 0,1 per cento.

CONFERMATA l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 così come l'esclusione anche per i terreni montani incolti;

CONSIDERATI i pesanti "tagli" apportati dalle recenti manovre economiche alle entrate del federalismo fiscale di competenza comunale, e al fine di garantire il pareggio del bilancio 2013;

RITENUTO di confermare l'aliquota per l'abitazione principale e l'aliquota ordinaria adottate per l'anno 2012 e di determinare la nuova aliquota dello 0,9% per le seconde case;

CONSIDERATO inoltre che il predetto incremento dell'aliquota IMU per le seconde case è tutto di competenza comunale;

CONSIDERATO che il comma 381, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302, del 29 dicembre 2012, stabilisce che: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che la Legge n. 64 del 06.06.2013 ha ulteriormente differito il predetto termine al 30.09.2013;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

PRESO ATTO che le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n. 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere al pagamento dell'IMU per il suo intero ammontare anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale che delle relative detrazioni;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dichiarazione di voto del cons. Rembado: dichiaro di astenermi dal voto, in particolare non a condivido con riguardo all'I.M.U. prima casa. Esprimiamo la nostra volontà di astensione.

Sindaco: nelle more delle decisioni del Governo non potevamo fare altrimenti.

CON voti n. 9 favorevoli e n. 1 contrario (cons. Forni), espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti di cui n. 10 votanti e n. 2 astenuti (Cons. Rembado e Cons. Boetto E.), esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di **DETERMINARE** le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU anno 2013 come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,50 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,20 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai	

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,80 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,80 %
Immobili locati	0,80 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,80 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,50 %
Altri fabbricati	0,80 %

3) di **DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si **detraggono**, fino a decorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00.

4) di **DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013.

5) di **DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04.05.2012.

6) di **INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 13-bis dell'articolo 13 del DL 201/11 convertito dalla Legge 214/11, in premessa richiamato.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 12, nessuno contrario, nessuno astenuto espressi da n. 12 Consiglieri, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.